



**COMUNE DI ALEZIO**  
Provincia di Lecce  
Ufficio Servizi Socio/Scolastici

Resp. Avv. Maria Nadia Manieri

Tel.0833/281020 Fax 0833/282340

P.I.00601960750

C.F.82001170750

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 09/12/1998 N.431. ANNUALITA' 2016.**

Vista la legge 431/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art.11 della legge 09/12/1998 n. 431, che istituisce, presso il Ministero dei lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione;

Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07/06/1999 pubblicato nella G.U. del 19/07/1999 n. 167 e le disposizioni normative in esso espressamente richiamate;

Visto l'art. 2 della legge regionale n. 54/84 e l'art. 21 della legge 457/78;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.1748 del 27/12/1999, n. 999 del 20.07.2001, n. 561 del 14.05.2002, n. 813 del 05/06/2003, n. 963 del 29/06/2004, n. 1003 del 21/07/2005, n. 960 del 04/07/2006, n. 1158 dell'11 luglio 2007, n. 1479 del 01/08/2008, n. 1472 del 04/08/2009, n. 2142/2010, n. 2076/2011, n. 1865 del 25/09/2012, n. 2199 del 26/11/2013, n. 2460 del 25/11/2014, n. 1120 del 19/07/2016, n. 1197 del 18/07/2017 e n. 1468 del 02/08/2018.

Vista altresì la Deliberazione di Giunta Regionale n. 104 del 13/02/2001 che ha stabilito il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (€ 11.103,82), rideterminato in base ai dati ISTAT con la deliberazione n. 1003/2005 in € 12.349,96; in € 13.000/00 con la deliberazione di Giunta Regionale n. 892 del 19/06/2006, in € 14.000/00 con la deliberazione di G. R. n. 1479 del 01/08/2008 e fissato, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1120 del 19/07/2016 in € 15.250/00;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 assunta in data 07/09/2018 pubblicata in pari data e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il cofinanziamento da parte dell'Ente per un importo pari ad €3.000/00 ( importo superiore al 20% dell'importo regionale stanziato pari ad € 10.630,94);

Vista la determinazione del Responsabile di Settore n. 430 Registro Generale di Segreteria e n. 64 Registro di Servizio del 11/09/2018:

**SI RENDE NOTO**

Che è indetto bando di concorso pubblico per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 09/12/98 n. 431 Annualità 2016.

## TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo presso la sede comunale o spedita via pec o tramite posta (racc. a.r.), secondo le modalità di cui al presente bando, improrogabilmente entro e non oltre il termine perentorio di venerdì 28 settembre 2018 ore 11.00.

Le domande pervenute entro il termine suddetto, qualora in regola nei requisiti e complete di tutta la documentazione richiesta, daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo per il periodo dal 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione.

N.B. La non corretta compilazione della domanda in tutte le sue parti o la mancata produzione della documentazione richiesta e/o la presentazione di documentazione incompleta nonché la mancata apposizione della firma sulla domanda saranno tutti motivi di esclusione dal beneficio.

## REQUISITI MINIMI PER BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi al contributo di solidarietà per il pagamento del canone di fitto, previsto dal comma 3° dell'art. 11 della Legge n° 431 del 09/12/1998, da effettuarsi sulla base di apposite graduatorie Comunali dei cittadini aventi diritto al beneficio in parola, i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando di Concorso, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea
  - b) Per il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, fatta salva la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti nel presente bando di concorso, possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
  - c) Titolarità di un contratto di locazione. Quest'ultimo dovrà avere tutti i seguenti requisiti:
    - c.1 essere riferito ad immobile collocato sul territorio del Comune di Alezio;
    - c.2 riguardare un alloggio destinato alla civile abitazione che non rientri nelle categorie catastali A1 - A8 - A9;
    - c.3 riguardare un immobile avente superficie utile non superiore ai 95 mq. fatta eccezione per i nuclei familiari composti da almeno 6 persone o che versino in situazione di particolare debolezza sociale (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap con disabilità superiore al 74%);
    - c.4 essere un contratto di locazione ad esclusivo uso abitativo;
    - c.5 essere relativo ad alloggio utilizzato come residenza stabile da parte del nucleo familiare del richiedente, nell'anno di riferimento del rimborso o porzione di esso;
    - c.6 non riguardare un appartamento situato in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2 comma 3, della L. n. 431/98 e Decreti Ministeriali attuativi;
    - c.7 risultare regolarmente registrato, nei modi stabiliti dalla vigente normativa, in data antecedente a quella di apertura del presente Bando di Concorso;
    - c.8 essere intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare, salvo i casi di:
      - separazione con assegnazione della casa coniugale, da parte del Giudice, al coniuge non firmatario del contratto;
      - avvenuto decesso dell'iniziale titolare del contratto di locazione, purché originariamente accorpato al nucleo;
      - familiare del richiedente.
    - c.9 riguardare una locazione avvenuta nell'anno 2016 o sua porzione;
    - c.10 essere riferito ad alloggio costituente unità immobiliare catastalmente assestante. Ossia non potranno essere accettati contratti di locazione stipulati per l'affitto di solo alcuni vani contenuti all'interno di abitazioni, delle quali ne costituiscono una porzione;
    - c.11 essere in regola, in riferimento al pagamento dell'imposta annuale di registrazione;
    - c.12 non essere relativo ad alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, in quanto quest'ultimo già assoggettato alla riduzione del canone di locazione prevista dall'art. 33 della Legge Regionale n° 54/84.
- Si specifica che potranno essere accettati anche contratti di locazione di natura transitoria, a condizione che il richiedente dimostri di aver avuto la propria residenza anagrafica presso l'abitazione condotta in locazione, per la quale richiede il rimborso dell'affitto, per tutta la durata del contratto stesso nell'anno di riferimento.

d) Residenza anagrafica nell'anno 2016 nel Comune di Alezio, e specificatamente presso l'alloggio per il quale si richiede il rimborso dell'affitto (il beneficio potrà essere riconosciuto al richiedente solo per il periodo di residenza anagrafica nell'alloggio in questione);

e) Non titolarità nell'anno 2016, da parte del richiedente e di ciascun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà esclusiva (al 100%), usufrutto, uso o abitazione su alloggio, ovunque ubicato, adibito a civile abitazione e avente qualsiasi superficie utile, tantomeno il possesso all'interno del nucleo familiare, di quote di proprietà relative allo stesso alloggio, la cui sommatoria raggiunga il 100%. ad eccezione dei seguenti casi: 1 alloggio accatastato come inagibile o esista provvedimento del Sindaco che ne dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità; 2 situazione familiare in cui i coniugi separati o divorziati, versino in condizioni di particolare disagio economico ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 15 Novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lett. b.

f) Non titolarità, da parte del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;

g) Rientrare in una delle seguenti fasce di reddito:

g.1 reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore a € 13.049,14 (pari a due pensioni minime INPS), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul reddito stesso risulti non inferiore al 14%;

Oppure, qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia superiore a due pensioni minime INPS:

g.2 reddito convenzionale annuo (ovvero il reddito dell'intero nucleo familiare, diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico e calcolato nella misura del 60% qualora trattasi di redditi da lavoro dipendente o assimilati) non superiore a € 15.250,00 come stabilito dalla Regione Puglia con D.G.R. n° 1468 del 02/08/2018, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul reddito convenzionale stesso risulti non inferiore al 24%

h) per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata, a pena esclusione dell'istanza:

- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, autocertificazione di quest'ultimo (corredata da fotocopia di un documento di identità valido, a pena esclusione) che attesti la veridicità del sostegno fornito per l'affitto dell'anno 2016 e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Si specifica che i redditi da considerare sono quelli prodotti dall'intero nucleo familiare in tutto l'anno 2016, computando altresì gli emolumenti, indennità, pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi/sussidi non permanenti. Pertanto, qualora la composizione attuale del nucleo familiare del richiedente risultasse mutata rispetto a quella dell'anno 2016, dovranno essere conteggiati e sommati anche i redditi complessivamente prodotti da coloro i quali hanno fatto parte del nucleo familiare dell'interessato nell'anno di riferimento del rimborso. Sarà cumulato, inoltre, il reddito prodotto nell'anno 2016 dal coniuge non legalmente separato, anche se non residente, nonché l'assegno di mantenimento del coniuge legalmente separato e dell'ex coniuge, sempre attinente l'anno del rimborso.

Ai fini del presente concorso si considera nucleo familiare quello composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF.

i) NON aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, relativamente all'anno 2016, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/98.

j) Il locatore dell'immobile per il quale si richiede il rimborso, non deve avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;

k) Sono escluse dal contributo le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale).

La situazione economica e patrimoniale di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere dichiarata nel rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore e dovrà essere resa mediante apposita DSU sottoscritta da tutti i dichiaranti interessati.

N.B. Per la determinazione del reddito 2016 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato:

- per il modello CUD 2017, la Parte relativa ai Dati fiscali;
- per il modello 730/2017 redditi 2016 il rigo 11;
- per il modello Unico P.F. 2017 il rigo RN1 del Quadro RN o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

N.B.

Ai fini della determinazione del reddito vanno computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti.

L'intero elenco dei richiedenti il beneficio, ammessi a contributo, verrà trasmesso alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.

L'erogazione dei contributi è fissata secondo i seguenti criteri:

- ai soggetti di cui alla lettera a) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non dovrà essere superiore a € 3098,74 (€ 6 milioni/anno);
- ai soggetti di cui alla lettera b) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non dovrà essere superiore a € 2324,06 (€ 4,5 milioni/anno).

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2 comma 4, del D.M. del 07/06/1999 (debolezza sociale).

#### DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La domanda di partecipazione al concorso pubblico resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 deve essere redatta in carta semplice, riportando tutte le indicazioni che, in virtù delle disposizioni normative vigenti e della deliberazione di Giunta Regionale n. 1468 del 02/08/2018, vengono richiesti dai prospetti suddivisi per fascia di appartenenza forniti dalla Regione Puglia.

I partecipanti sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione richiesta e a fornire i dati nei termini di scadenza, pena l'esclusione dal beneficio, per incompletezza della domanda e/o per carenza della documentazione da produrre.

Nella domanda i partecipanti dovranno, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione:

- a) l'esatta composizione anagrafica del nucleo familiare del richiedente il beneficio ed i dati anagrafici di ciascun componente della famiglia;
- b) l'ammontare dei redditi complessivi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare (ogni componente percettore di reddito dovrà autodichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi della normativa attualmente in vigore per la presentazione della DSU;
- c) il valore del canone risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e spese varie;
- d) l'indicazione del tipo di contratto, numero e data di registrazione, il numero dei vani, la categoria catastale, la complessiva superficie espressa in mq, la presenza di impianto di riscaldamento e ascensore.

#### CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse dal contributo ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1468/2018:

1. le domande presentate dai soggetti il cui nucleo familiare non abbia stabilito la propria residenza anagrafica nell'alloggio e nel periodo per il quale viene richiesto il contributo;
2. Le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale, (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale);
3. le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
4. le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2016:
  - a. hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in

qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;

- b. hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 - lett. c) della L.R. n. 54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio";
- c. Hanno richiesto in sede di dichiarazione dei redditi la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;

**Sono altresì escluse dal contributo:**

5. Le domande di contributo per alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art.2 comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99 art. 1 e del 30/12/2002 art. 1 comma;
6. Le domande di contributo per alloggi con categoria catastale A1 - A8 - A9;
7. Le domande di contributo per alloggi con superficie utile superiore a 95 mq, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali.

L'istanza dovrà essere obbligatoriamente corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

1 Modulo di domanda (Mod. A) compilato in ogni sua parte e firmato in originale;

2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ED ANAGRAFICHE (Mod. B) compilata in ogni sua parte e firmata in originale;

N.B. la mancata compilazione dei dati richiesti nei suddetti modelli, (ad esempio l'indicazione dei mq. dell'immobile o la quantificazione del reddito del nucleo familiare) comporta l'inammissibilità dell'istanza.

3 Copia del contratto di locazione regolarmente registrato avente tutte le prerogative riportate all'art. 1 lett. "c" del presente Bando di Concorso. La copia del contratto in questione dovrà obbligatoriamente essere munita del timbro di avvenuta registrazione apposto dall'Ufficio dei Registri Immobiliari, riportante la data di registrazione ed il numero di repertorio dell'atto o corredata da documentazione ufficiale indicante gli estremi di registrazione;

4 Documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di affitto per l'anno 2016 o frazione di esso (copie ricevute di pagamento dell'affitto firmate dal proprietario dell'immobile o da suo legittimo delegato alla riscossione; copie bonifici bancari di pagamento dell'affitto; copie vaglia postali di pagamento delle pigioni; copie bollettini postali di corresponsione affitto; ecc) in cui siano esplicitamente riportati tutti i seguenti dati:

- causale di pagamento
- importo corrisposto
- periodo della locazione a cui si riferisce il predetto importo

In alternativa, potranno essere accettate dichiarazioni del proprietario dell'alloggio (e solo di esso) attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2016 (o sua frazione mensile) purché rese dal proprietario dell'immobile e da esso sottoscritte in originale, indicanti l'esatto importo dell'affitto corrisposto dal locatario nell'anno 2016 o frazione di esso, nonché obbligatoriamente corredate da copia del documento di riconoscimento valido del proprietario dichiarante;

5 Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante richiedente il contributo;

6. Per i cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea, oltre alla documentazione di cui al precedente punto b), è inoltre richiesta, pena l'esclusione:

- La documentazione attestante la condizione giuridica di permanenza nel territorio italiano (carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale).

7. In caso di reddito riveniente da lavoro autonomo, qualora nel nucleo familiare vi sia la presenza di soggetto portatore di handicap, copia del certificato rilasciato dalla competente autorità medica;

E' opportuno allegare Copia del modello ISEE in corso di validità - modello 730 o Modello Unico inerente i redditi percepiti dall'intero nucleo familiare nell'anno 2016.

N.B.

8) Per chi dichiara reddito zero e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90% alla domanda di contributo deve essere allegata, **pena esclusione dal beneficio:**

- dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure

-nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

LA RICHIESTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA SUINDICATA DOCUMENTAZIONE E' RITENUTA OBBLIGATORIA IN OSSERVANZA DELLA D.G.R. N° 1468 DEL 02/08/2018; IL RISPETTO DI TALE INCISO RISULTA NECESSARIO PER IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA, IN CAPO AL COMUNE DI Alezio, DEL DIRITTO AD EROGARE I CONTRIBUTI. IN CONSIDERAZIONE DEI RIDOTTI TEMPI ISTRUTTORI CONCESSI PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE, LE DOMANDE CONCERNENTI IL PRESENTE CONCORSO VERRANNO ESAMINATE ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA A CORREDO DELL'ISTANZA.

PERTANTO, AI CONCORRENTI NON È CONCESSA LA POSSIBILITÀ DI INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE INIZIALMENTE PRESENTATA, IN TEMPI POSTERIORI ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BANDO DI CONCORSO.

Si specifica che l'importo del canone di locazione oggetto di rimborso per l'anno 2016, deve considerarsi quello risultante dal contratto medesimo e riferito alla esclusiva locazione dell'alloggio, quindi al netto di eventuali oneri accessori e delle somme versate a titolo di cauzione.

L'interessato, con le firme obbligatorie (pena l'esclusione) poste in calce al modulo di domanda e al "QUADRO D" del modello «DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ED ANAGRAFICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO CANONE FITTO ANNO 2016» allegato all'istanza stessa, dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false e/o dichiarazioni mendaci, ai sensi del «TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA» approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Sui moduli di domanda, inoltre, è previsto che gli istanti possano dare esplicito consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dall'art. 10 della Legge 31/12/1996 n° 675 e ss.mm.ii., consapevoli del fatto che, in mancanza del predetto consenso, la richiesta di che trattasi può subire notevole ritardo o impossibilità nella sua definizione.

#### MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Acquisite le domande dei soggetti concorrenti e poi beneficiari le stesse verranno suddivise nelle seguenti 2 fasce:

- 1^ fascia: fascia a) di cui al D.M. 7/06/1999 - soggetti con reddito annuo imponibile complessivo non superiore a € 13.049,14 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
- 2^ fascia: fascia b) di cui al D.M. 07/06/1999, soggetti con reddito annuo imponibile complessivo definito dall'art. 2, punto f) della legge regionale n. 54/84, riferito all'art. 21 della legge n. 457/78 e s.m. ed i., rideterminato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1120/2016, non superiore a € 15.250/00, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

Il reddito complessivo del nucleo familiare riferito alla fascia b) va considerato al netto delle seguenti riduzioni:

- € 516,46 per ogni figlio a carico;
- Qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi dopo la predetta detrazione sono calcolati nella misura del 60%.

All'interno di ogni fascia verrà stilata apposita graduatoria per reddito in ordine crescente, tenendo conto della differenza tra reddito annuo imponibile complessivo e canone annuo di locazione. A fianco di ciascun richiedente verrà indicato il reddito annuo imponibile complessivo ed il canone annuo di locazione, l'ammontare del contributo spettante e di quello rideterminato, con riferimento all'importo assegnato dalla Regione Puglia.

La graduatoria sarà stilata secondo i criteri indicati dalla Regione e previsti dall'art. 1 del D.M. 07/06/1999, poi regolarmente approvata e pubblicata unitamente all'atto di approvazione.

L'entità e le modalità di erogazione dei contributi sono definite come segue:

- per i soggetti di cui alla prima fascia si calcola la percentuale di differenza tra l'incidenza del canone sul reddito e la soglia minima del 14%. Tale percentuale applicata al reddito annuo imponibile complessivo darà l'importo del contributo da erogare, fermo restando che detto contributo non dovrà essere superiore a Euro 3.098,74 (Lire 6 milioni/anno);

- per i soggetti di cui alla seconda fascia si calcola la percentuale di differenza tra l'incidenza del canone sul reddito e la soglia minima del 24%. Tale percentuale, applicata al reddito annuo imponibile darà l'importo del contributo da erogare, fermo restando che detto contributo non dovrà essere superiore a Euro 2.324,06 (Lire 4,5 milioni/anno).

Nell'erogare i contributi verrà data precedenza ai soggetti della prima fascia, quindi della seconda.

N.B. Ai fini dell'accesso ai fondi di premialità regionale, l'Ente partecipa al finanziamento con propri fondi di bilancio per un importo pari ad € 3000,00.

L'erogazione effettiva dei contributi resta condizionata all'avvenuto trasferimento dei fondi regionali stanziati dalla Regione Puglia con deliberazione n. 1468/2018 e pari ad € 10630,94 e relativi all'anno 2016 nonché all'esito dei controlli effettuati per il tramite della Guardia di Finanza e/o degli altri settori comunali interessati, alla quale viene trasmesso l'intero elenco dei richiedenti ed i dati dagli stessi dichiarati.

#### SI RILEVA CHE:

Nell'ipotesi in cui l'ente acquisisca, anche successivamente alla redazione e invio della graduatoria all'Ente regionale, elementi che comprovino il mancato pagamento dei canoni di locazione e/o la carenza di ogni altro requisito legittimante, verrà disposta la revoca dei benefici concessi, l'attivazione delle conseguenti azioni di recupero delle somme già erogate e la trasmissione degli atti agli ulteriori Enti competenti.

Ai sensi delle deliberazioni della G.R. n. 1158 del 11/07/2007, n. 1479 del 01/08/2008, n. 1472 del 04/08/2009, n. 2142/2010, n. 2076/2011, n. 1865/2012, n. 2199/2013, n. 2460/2014, n. 1120/2016, 1197/2017 e n. 1468/2018, il Comune, anche ai fini dell'ammissibilità a contributo da parte dei concorrenti, effettuerà l'istruttoria necessaria all'ammissione, trasmettendo alla Guardia di Finanza e all'UTC comunale i prospetti risultanti dal riepilogo dei dati dichiarati dai singoli richiedenti il beneficio ai fini delle verifiche di competenza.

All'Ente regionale verrà inviata poi dettagliata relazione.

#### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1) La domanda di partecipazione può essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo del Comune durante l'orario di apertura al pubblico o spedita tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune di Alezio e/o acquisita mediante pec a: [protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglòia.it](mailto:protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglòia.it), le domande acquisite tramite pec devono essere sottoscritte digitalmente da soggetto intestatario dell'istanza e/o con firma autografa con allegato documento d'identità.  
Le domande dovranno pervenire improrogabilmente, qualunque sia la modalità di invio prescelta, entro il termine perentorio di venerdì 28 settembre 2018 ore 11.00, pena l'esclusione dal beneficio.
- 2) La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti richiesti dal presente bando, deve riportare, nella facciata in cui è scritto l'indirizzo, l'indicazione "contiene domanda/documentazione per concorso contributo canone di locazione".
- 3) L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante, né per eventuali disguidi postali imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 4) Scaduto il termine per la presentazione delle domande non è consentita nessuna regolarizzazione di domande rimesse con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente richiesto dal bando.

Il bando e la relativa domanda di partecipazione possono essere ritirati direttamente dall'Ufficio Servizi Socio Scolastici e/o consultati e scaricati anche dal sito internet del comune [www.comune.alezio.le.it](http://www.comune.alezio.le.it)  
Del presente bando è disposta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" in conformità alle norme vigenti.

L'Assessore alle Politiche Sociali  
F.to Avv. Roy De Santis

Il Sindaco  
F.to Dr. Andrea Barone

